



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 09/08/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2007, n. 1128

Decreto legislativo n. 102 del 29/03/2004. Approvazione delle direttive relative al criterio per individuare le aziende che ricadano nelle zone svantaggiate e per la determinazione del tasso agevolato da applicare alle operazioni di credito agrario di soccorso.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Credito agrario e Avversità atmosferiche, confermata dal dirigente f.f. dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue l'Ass. Tedesco:

Il Decreto Legislativo n.102 del 29/03/2004, ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992.

La nuova normativa ha stabilito, tra l'altro, che a seguito delle avversità dichiarate eccezionali, le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute, per poter beneficiare degli aiuti economici previsti dalla stessa normativa, devono avere subito un danno sulla produzione lorda vendibile non inferiore al 20% se ubicate nelle aree svantaggiate e non inferiore al 30% se ricadenti nelle altre aree. Inoltre, l'art.5, comma 2, lettera b) del citato decreto fissa, tra l'altro, le procedure per il perfezionamento dei prestiti ad ammortamento quinquennale da erogare al seguente tasso agevolato:

- 1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;
- 2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone;

Si ritiene necessario, pertanto, definire il criterio per individuare le aziende che ricadono nelle zone svantaggiate.

A tal proposito, si ritiene di stabilire che un'azienda è considerata in zona montana o svantaggiata se la superficie aziendale totale (S.A.T.) ricade per oltre il 50 per cento in territori montani o svantaggiati delimitati ai sensi della Direttiva CEE n. 268/75 ed elencati nelle Direttive CEE n. 273/75 e 167/84.

Ne consegue, pertanto, che le procedure per l'applicazione dei tassi agevolati alle operazioni di credito agrario di soccorso perfezionati dagli Istituti di credito, esercenti il credito agrario di soccorso, debbano essere i seguenti:

- 1) per le aziende la cui S.A.T. ricade per oltre il 50 per cento in territori montani o svantaggiati delimitati

ai sensi della Direttiva CEE n. 268/75 ed elencati nelle Direttive CEE n. 273/75 e 167/84: 20% del tasso di riferimento, e comunque non inferiore all'1%;

2) per le aziende la cui S.A.T. ricade in zone diverse da quelle indicate al punto 1): 35% del tasso di riferimento e comunque non inferiore all'1%.

Per quanto sopra riferito, si ritiene necessario definire le direttive su riportate, al fine di fornire agli Uffici Provinciali dell'Alimentazione, alle Amministrazioni provinciali delegate in materia di avversità atmosferiche dalla legge regionale n. 24/90 ed agli Istituti di credito esercenti il credito agrario, le indicazioni relative alla individuazione delle aziende ricadenti nelle zone montane o svantaggiate.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 – comma 4 – lettera a) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente f.f. dell'Ufficio. e dal Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

Delibera

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di stabilire che ai fini dell'applicazione del Decreto Legislativo n. 102/04, un'azienda agricola è considerata in zona montana o svantaggiata se la superficie aziendale totale (S.A.T.) ricade per oltre il 50 per cento in territori montani o svantaggiati delimitati ai sensi della Direttiva CEE n. 268/75 ed elencati nelle Direttive CEE n. 273/75 e 167/84;

- di stabilire che le procedure per l'applicazione dei tassi agevolati alle operazioni di credito agrario di soccorso perfezionati dagli Istituti di credito, esercenti il credito agrario di soccorso, saranno i seguenti:

1) per le zone ricadenti per oltre il 50 per cento in territori montani o svantaggiati delimitati ai sensi della Direttiva CEE n. 268/75 ed elencati nelle Direttive CEE n. 273/75 e 167/84: 20% del tasso di riferimento, e comunque non inferiore all'1%;

2) per le altre zone: 35% del tasso di riferimento e comunque non inferiore all'1%.

- di incaricare l'Ufficio Credito Agrario ed Avversità Atmosferiche dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari di far pubblicare il presente nel B.U.R.P., ai sensi della lettera a) dell'art. 6, della L.R. n. 13 del 12/4/1994;

- di incaricare l'Ufficio Credito Agrario ed Avversità Atmosferiche dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari di notificare il presente atto agli Uffici Provinciali dell'Alimentazione e alle Amministrazioni Provinciali delegate dalla legge regionale n. 24/90 in materia di avversità atmosferiche, affinché le stesse ne tengano conto ai fini dell'applicazione delle norme stabilite dal Decreto legislativo n. 102/04.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Nichi Vendola